



# **Guida alle attività di controllo e valutazione delle politiche regionali**

**XII Legislatura**

**Maggio 2018**



## Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche pubbliche

La legge regionale "statutaria" del Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17, ha ricompreso, fra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio regionale, l'esercizio del "controllo sull'attuazione delle leggi" e la promozione della "valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati" (art. 8).

*OBBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VALUTAZIONE È QUELLO DI PRODURRE CONOSCENZA SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E SUGLI ESITI DELLE POLITICHE REGIONALI, A SUPPORTO DELLE FUTURE SCELTE LEGISLATIVE E DELL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI.*

Pur affiancandosi a forme di controllo più tradizionali, come il sindacato ispettivo, la valutazione delle politiche ha una finalità principalmente **conoscitiva** ed è correlata e strumentale alla funzione legislativa.

Tale attività può articolarsi in due tipologie di analisi, diverse tra loro.

Il **controllo sull'attuazione di una legge** consiste nella verifica delle concrete modalità di attuazione della legge e l'individuazione di eventuali aspetti problematici e criticità che hanno comportato una difformità rispetto al disegno originario.

Tale analisi investe tutte le fasi che tipicamente compongono l'attuazione di un intervento pubblico:

- 1) l'avvio dell'intervento: l'Amministrazione si è organizzata com'era nelle previsioni?
- 2) l'erogazione dell'intervento: l'intervento ha le caratteristiche prestabilite?
- 3) la selezione dei beneficiari: l'intervento ha raggiunto la popolazione target?
- 4) la reazione dei beneficiari (e dell'ambiente circostante): i beneficiari reagiscono alle misure introdotte come ci si attendeva?

La **valutazione degli effetti di una politica** è invece la verifica della capacità di uno specifico intervento di produrre i cambiamenti desiderati e di affrontare determinati problemi collettivi.

A differenza del controllo sull'attuazione, la valutazione degli effetti non è sempre possibile da realizzare. Per affermare che un intervento ha prodotto un determinato effetto è infatti necessario che esista un rapporto di diretta causalità tra l'intervento attuato e il cambiamento che si riscontra, che potrebbe anche essere influenzato da fattori esterni. Si può accertare tale nesso solo:

- 1) avendo a disposizione un cosiddetto "gruppo di controllo", cioè un gruppo di soggetti che non hanno beneficiato dell'intervento;
- 2) andando a ricostruire, attraverso strumenti di tipo statistico, cosa sarebbe accaduto se quell'intervento non fosse stato realizzato.

## Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione è un organismo permanente, operativo nel nostro Consiglio regionale dal febbraio 2006. E' disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale ed esercita le attività di controllo sull'attuazione delle leggi, di valutazione delle politiche regionali e il di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

Il Comitato è composto da dieci Consiglieri, nominati su designazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. La **pariteticità** dell'organo è posta per favorire la costruzione di una conoscenza comune e condivisa sul processo di attuazione e sui risultati delle leggi.

Alla carica di Presidente sono eleggibili solo i Consiglieri di opposizione. Per il funzionamento dell'organo, il Regolamento rinvia alle norme dettate per le Commissioni permanenti, in quanto applicabili (art. 41 del Regolamento).

*IL COMITATO HA FUNZIONI CONSULTIVE NEI CONFRONTI DELLE COMMISSIONI DI MERITO E FUNZIONI REFERENTI ALL'ASSEMBLEA*

Il Comitato, ai sensi dell'art. 138 *quinquies* del Regolamento, ha il compito di

- formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di **clausole valutative** e rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;
- verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, con facoltà, in caso di inadempienza, di formulare richiami formali, riferendo periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole valutative;
- esaminare i contenuti delle **relazioni informative** pervenute in attuazione alle clausole valutative;
- deliberare lo svolgimento di **missioni valutative**;
- curare il Rapporto annuale sulla legislazione regionale e delle altre attività consiliari;
- riferire all'Aula sull'esito delle attività svolte;
- curare la divulgazione degli esiti delle attività svolte.

*LE CLAUSOLE VALUTATIVE E LE MISSIONI VALUTATIVE SONO GLI STRUMENTI CON CUI IL CONSIGLIO REGIONALE ESERCITA LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE*

## Le clausole valutative

Le clausole valutative sono "disposizioni di legge volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione" (art. 138 *quinquies*, comma 2, lett. a) del Regolamento).

Si tratta quindi di specifici articoli posti in una legge al fine di prevedere la predisposizione, da parte della Giunta (o eventualmente anche di altri soggetti attuatori), di relazioni informative aventi a oggetto l'attuazione della legge e i risultati da essa conseguiti.

### QUANDO VANNO PREVISTE

Le clausole valutative non possono ovviamente essere inserite in tutti i progetti di legge, anche perché esse comportano un "costo" in termini di tempo e di lavoro sia per la Giunta, che deve predisporre le relazioni, sia per il Consiglio stesso, che esamina le informazioni ricevute.

È consigliabile inserire la clausola quando si ha uno specifico interesse conoscitivo in merito a una legge o a un suo intervento, ad esempio quando vengono introdotte misure nuove e sperimentali, quando sono stanziati ingenti risorse economiche o quando si prevede possano verificarsi criticità nella sua attuazione (procedure complesse, coinvolgimento di più soggetti attuatori, ecc.)

### CHE CONTENUTI DEVONO AVERE

Una clausola valutativa efficace dovrebbe:

- 1) definire chiaramente quali sono gli obiettivi conoscitivi e quali informazioni dovranno essere prodotte. Di solito le clausole prevedono delle specifiche **domande di valutazione**, che dovrebbero essere il più precise e circoscritte possibile;
- 2) individuare i **soggetti** che devono attivarsi per produrre le informazioni richieste;

- 3) cadenzare i **tempi** di riscontro;
- 4) prevedere la **divulgazione** delle relazioni e degli atti conseguenti (sito Internet del Consiglio)

Le tempistiche e le informazioni richieste dovrebbero essere realistiche e tenere conto delle fonti informative e delle tecniche di rilevazione disponibili.

## COME VENGONO INSERITE

LA SCELTA DI PREVEDERE L'INTRODUZIONE DI UNA CLAUSOLA SPETTA AI SOGGETTI TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA, EVENTUALMENTE SU PROPOSTA DEL COMITATO.

Una clausola valutativa può:

### **1) essere già presente nel testo iniziale del progetto di legge o venire introdotta con emendamento in Commissione.**

In questi casi il Comitato sarà chiamato a rendere alla Commissione di merito un **parere** sui contenuti e sulla formulazione della clausola, eventualmente proponendone una riformulazione. Il parere va trasmesso alla Commissione in tempo utile per l'esame. Esso è obbligatorio ma non vincolante e la Commissione può quindi decidere se tenerne conto, recependo le eventuali modifiche proposte. Qualora il Comitato decidesse di riunirsi successivamente alla conclusione dell'esame in Commissione, ad esempio perché ritiene utile esaminare il testo definitivo del progetto di legge, il parere va allegato alla relazione di accompagnamento del progetto di legge licenziato dalla Commissione e deve quindi pervenire entro il termine stabilito per il deposito della relazione per l'Aula.

### **2) venire inserita su proposta del Comitato.**

Al pari dei pareri, la proposta del Comitato va trasmessa entro il termine dell'esame del progetto di legge in Commissione e può quindi essere recepita con emendamento, se la Commissione lo ritiene opportuno. Se interviene successivamente, va allegata alla relazione di accompagnamento e la clausola potrà quindi essere introdotta con emendamento in Aula, solitamente di iniziativa dei Consiglieri componenti del Comitato.

**3) essere introdotta con emendamento in Aula**, per iniziativa di Consiglieri regionali o della Giunta, e in quel caso non passerà al vaglio del Comitato.

## L'ESAME DELLE RELAZIONI INFORMATIVE

Le relazioni informative pervenute dalla Giunta in ottemperanza a clausole valutative vengono assegnate al Comitato, che procede all'esame dei suoi contenuti.

L'esame è introdotto dal Presidente del Comitato o da un relatore da questi incaricato. Alle sedute sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia e possono comunque assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato (art. 138 *quinquies*, comma 2, lettera d) del Regolamento).

Degli esiti di tale esame il Comitato, nella figura di uno o più relatori, **riferisce all'Assemblea**.

## Le missioni valutative

Le missioni valutative sono "attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale" (art. 138 *quinquies*, comma 2, lettera e) del Regolamento).

## OGGETTO DELLA MISSIONE VALUTATIVA

La missione ha una finalità prettamente conoscitiva, verte **sull'attuazione o sui risultati di una legge o di una politica regionale** e deve essere svolta con modalità che ne garantiscano la terzietà e il rigore scientifico. Il suo contenuto è diverso da quello di atti maggiormente legati al confronto politico, come le interrogazioni e le interpellanze (che richiedono alla Giunta informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale o sui motivi e gli intendimenti della propria condotta su determinati problemi).

Le missioni hanno quindi a oggetto i medesimi campi di indagine delle clausole, ma, mentre la clausola valutativa pone un obbligo informativo in capo alla Giunta, che è tenuta a predisporre e inviare al Consiglio una relazione, lo svolgimento della missione valutativa è di competenza del Comitato, che ha il compito di acquisire ed elaborare i dati e le informazioni che ritiene necessarie, avvalendosi del supporto degli uffici oppure, nei casi più complessi, ricorrendo a un incarico a società esterne.

Come nel caso delle clausole, la decisione di effettuare una missione valutativa presuppone un particolare interesse conoscitivo ed è opportuno effettuare un preliminare approfondimento per verificare gli obiettivi della valutazione, le informazioni che si desidera acquisire e se esse siano effettivamente producibili e i tempi e le risorse che potrebbero essere necessari.

## CONTENUTI

Una proposta di missione valutativa dovrebbe esplicitare:

- le motivazioni dell'approfondimento;
- i riferimenti normativi della legge o della politica regionale oggetto della missione valutativa;
- gli obiettivi della legge o della politica;
- l'intervento pubblico oggetto della missione e i suoi destinatari;
- le specifiche domande di valutazione;
- i tempi di risposta.

## PROCEDURA

LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI VALUTATIVE VIENE DELIBERATO DAL COMITATO, SU PROPOSTA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI O DI UN DECIMO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA REGIONE.

La **proposta di missione valutativa** va redatta per iscritto secondo il modello disponibile nella Intranet, alla pagina modulistica.

La proposta viene assegnata al Comitato, che, dopo la sua illustrazione da parte del proponente, delibera in merito alla sua approvazione o meno.

L'incarico di presiedere lo **svolgimento** delle missioni valutative è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione.

Una volta che la missione valutativa è conclusa, viene redatto un **Rapporto finale** e i Consiglieri incaricati dell'approfondimento ne riferiscono i risultati al Comitato. Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.

Anche in questo caso il Comitato **riferisce all'Assemblea** sugli esiti delle proprie attività.

## Il Rapporto sulla legislazione

Il Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari ha l'obiettivo di dare evidenza:

- 1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;
- 2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo (art. 138 *quinquies*, comma 2, lettera f) del Regolamento).

Il Rapporto, predisposto dagli uffici degli Area giuridico – legislativa, è curato e approvato dal Comitato, che lo **presenta all'Assemblea**.

## Il progetto CAPIRe

Da maggio 2006 il Consiglio regionale del FVG aderisce a Progetto CAPIRe (<http://www.capire.org>), un'iniziativa patrocinata dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per promuovere l'uso della valutazione delle politiche nelle Assemblee legislative regionali.

Il Consiglio è rappresentato nel Comitato d'indirizzo del progetto da due Consiglieri regionali, l'uno di maggioranza e l'altro di opposizione, mentre un funzionario consiliare fa parte del Comitato tecnico del progetto

Nell'ambito del progetto, il nostro Consiglio regionale ha sottoscritto, insieme alle altre Assemblee legislative, la [Carta di Matera](#) nel 2007 e il Manifesto [Imparare a spendere meglio](#) nel 2013.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MISSIONE VALUTATIVA

La proposta di missione valutativa va redatta per iscritto secondo il modello disponibile nella Intranet, alla pagina modulistica ([modello](#) e [istruzioni per la compilazione](#)), sottoscritta dai proponenti (o, nel caso di iniziativa della Commissione, dal suo Presidente) e depositata presso l'Ufficio Protocollo per la protocollazione.

### LE CLAUSOLE VALUTATIVE VIGENTI

L'elenco e il testo delle 36 clausole valutative attualmente vigenti sono disponibili al [presente link](#)

### REFERENTI PER LE ATTIVITÀ DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE

Servizio Processo legislativo (Direttore: Chiara Gregori 040 3773887) [cr.processo.legislativo@regione.fvg.it](mailto:cr.processo.legislativo@regione.fvg.it)

Struttura Supporto tecnico-operativo al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Elisabetta Cossutti (3940) [cr.controllo.valutazione@regione.fvg.it](mailto:cr.controllo.valutazione@regione.fvg.it)

Morena Barzan (3850)